



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise d'Appello di Milano

Sezione Prima

composta dai

DOTT. IVANA CAPUTO

- PRESIDENTE

DOTT. FRANCA ANELLI

- CONSIGLIERE-REL. EST.

E DAI SIGNORI:

NICOLETTA MENSI

GIUDICE POPOLARE

MARGHERITA OMESSO

GIUDICE POPOLARE

SILVIA CARRUBBA

GIUDICE POPOLARE

ELISABETTA BRASSANINI

GIUDICE POPOLARE

FRANCESCA SAPORITI

GIUDICE POPOLARE

PATRIZIO ENZO CIMINO

GIUDICE POPOLARE

in esito all'udienza celebrata in data odierna

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

(DI GIUDIZIO ORDINARIO)

nel procedimento penale iscritto nei confronti di

cittadino marocchino, nato nell'anno

- dichiarato latitante con decreto/G.I.P. Milano del 17/06/2016 - emessa
misura di custodia cautelare in carcere il 15/04/2016 APPELLANTE - NON PRESENTE

difeso di ufficio dall'avv. Gianpaolo DI PIETTO del Foro di Milano, con studio a
Milano in via San Vittore n. 20 PRESENTE

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 270 bis c.p. perché, in seguito ad un percorso di radicalizzazione di matrice islamico-fondamentalista, unitamente ad

(nei cui confronti si procede separatamente), organizzava il proprio viaggio verso i teatri bellici delle milizie del CALIFFATO di ABU BAKR AL BAGHDADI, in Siria, per unirsi all'Islamic State (o DAESH, I.S.I.L. ISIS), associazione sovranazionale avente finalità di terrorismo internazionale, nella quale si arruolava, sottoponendosi ad un addestramento militare e divenendo così «MUJAHED» (combattente impegnato nel «JIHAD» o guerra santa) a disposizione delle esigenze di I.S.

Teneva quindi ulteriori condotte di partecipazione a tale organizzazione terroristica, divulgando la sua adesione alle finalità e ai propositi criminosi di I.S.:

- *attuava un'azione di proselitismo tramite la pubblicazione e la diffusione sul social network FACEBOOK di immagini che li ritraevano come combattenti (armati e in abiti paramilitari), nonché di video e altri messaggi di propaganda*

N.....
Mod. 2/A/SG

N. 1 /2024
della sentenza

n. 33/2017
del R.G. Ass. App.

n. 25122/2016
del Reg. Notizie di Reato
(DI MILANO)

UDIENZA
del giorno
10/01/2024

Depositata
in Cancelleria

il 15/01/2024.....

Il Cancelliere

Tecnico di Amministrazione
Francesca Zingariello
dr.ssa Francesca Zingariello

Estratto esecutivo a

Procura Generale

Proc. Rep. c/ Trib. di

.....

il

Ufficio corpi di reato di

.....

Estratto alla Prefettura di

.....

il.....

Estratto ex art.15/27 D.M.
334/89 al P.M. c/o Trib.

di.....

il.....

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

Art. _____
Campione penale

INVIO ATTI URC

delle azioni dell'I.S.;

- Attraverso uno dei suoi profili FACEBOOK () propagandava il jihad esercitando così attività di proselitismo, compiendo ripetuti tentativi di arruolamento nei confronti di alcuni interlocutori, tra i quali GA cercando di convincerlo a divenire un Forcing fighter”, anche attraverso minacce di morte ed espliciti riferimenti agli attentati di Parigi del 13/11/2015, rivendicati dallo stesso I.S.;
- Divulgava la sua appartenenza all'I.S. pubblicando immagini evocative della sua struttura istituzionale e burocratica (quali la bandiera e la «carta di identità» riportanti simboli dell'I.S.) e dei suoi combattenti.

In Milano e in Siria, almeno dal luglio 2015, in attuale permanenza [così corretto all'udienza del 14/12/2016].

LA CORTE DI ASSISE D'APPELLO SEZIONE I

UDITE LE CONCLUSIONI DELLE PARTI

del Procuratore Generale e della Difesa – Quest'ultima ha eccepito la *nullità delle notificazioni* presso sé, previa declaratoria di nullità del decreto di latitanza, essendo per *tabulas* che l'imputato *non abbia mai avuto conoscenza* della pendenza del presente procedimento penale; richiesta difensiva cui *si è associata la Pubblica Accusa*, formulando richiesta subordinata – della sospensione del procedimento – nel caso di verifica dei presupposti di cui all'art. 420 *quater* c.p.p.

PREMESSO

-che questa Corte decidente non ritiene di poter affrontare il merito del presente procedimento penale per l'impossibilità, oggettiva ed insuperabile, di costituire validamente il rapporto processuale, giacché:

- a far tempo dal **18 gennaio 2015**, l'imputato ha abbandonato il territorio italiano per arruolarsi nell'esercito dell'organizzazione terroristica nota come *Stato Islamico*, cosicché la “irrintracciabilità” in Italia e l'espatrio in veste di aspirante “martire” ha integrato, in uno, la *condotta materiale* del reato contestatogli, le condizioni di configurabilità delle *esigenze cautelari* ed il presupposto *de facto* per la successiva dichiarazione di *latitanza*;
- le avviate indagini, tempestive e coeve alla denuncia di sua “*scomparsa*” (presentata dal responsabile della Centro) che lo aveva accolto fin da minorenni), localizzavano dapprima in Turchia – unitamente al coimputato Tarik (in seguito deceduto da “combattente”) – e poi in Siria dove, nell'**aprile/maggio 2015**, egli completava l'addestramento “militare” ponendosi a disposizione del *jihad* e della causa della predetta organizzazione terroristica;
- in data **15/04/2016**, il competente Giudice per le Indagini Preliminari emetteva misura cautelare in carcere nei confronti dell'allora indagato misura che, rimasta ineseguita, conduceva alla dichiarazione di sua *latitanza* (con decreto del **17/06/2016**);
- in data **11/10/2016**, l'imputato veniva rinviato a giudizio dinanzi alla I^a Corte d'Assise di Milano e ivi giudicato – in veste di *latitante-assente* – con l'assistenza di un Difensore d'ufficio in persona dello stesso, odierno, avvocato appellante;

- in data **20/11/2017**, gli atti sono pervenuti a questa Corte d'Assise d'Appello per la celebrazione del relativo gravame, introdotto dall'impugnazione della Difesa nell'interesse dell'imputato, in quanto giudicato in *prime cure* colpevole del reato (in epigrafe) ascrittogli e condannato alla pena di anni 8 di reclusione (**sentenza n. 2 del 13/04/2017**);
- in data **25/07/2018** veniva emesso *decreto di citazione in appello* per l'udienza del 24/10/2018 (poi rinviata, in data 24/09/2018, d'ufficio al giorno **10/04/2019**) nelle forme prevista per l'imputato latitante dall'art. 165 cod. proc.
- in data **20/03/2019** perveniva istanza della Difesa tecnica che chiedeva disporre la *sospensione* del procedimento per *legittimo impedimento* dell'imputato, detenuto in Siria, secondo notizie di stampa che lo indicavano – riportandone le (presunte) dichiarazioni (“*voglio tornare in Italia. Spero che la Comunità mi accolga e mi aiuti a ricominciare. Voglio uscire da questo film dell'orrore*”) – tra i terroristi catturati dalle Forze Democratiche Siriane;
- che nelle more fra l'istanza e l'udienza, questa Corte ha disposto verifiche sulla affidabilità delle fonti giornalistiche (*Reuters*) e già in data **25/03/2019**, la locale Procura Generale comunicava gli esiti di contatti intrapresi con *Eurojust* confermando uno *stato di restrizione* di “sotto il controllo” delle *SDF* (*Forze Armate dell'Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est*), senza alcuna indicazione né del preciso luogo di “detenzione”, né della città siriana ove l'imputato si troverebbe costretto, nonostante la volontà (dichiarata dall'interessato in un videomessaggio acquisito da *Interpol* ed *FBI*, con *placet* di autenticità, risultando le *SDF* supportate da una coalizione internazionale a guida USA) di far rientro in Italia: perché pentitosi della scelta di vita intrapresa, non già per esercitare il diritto di difesa nel presente processo penale;
- che in ragione della oggettiva fondatezza dell'eccezione difensiva di *impedimento assoluto* dell'imputato ed al contempo della genericità delle notizie necessarie a determinarne durata e presupposti (*de iure e de facto*), questa Corte ha dapprima escluso (ordinanza dell'**8/04/2019**) di poter fare applicazione dell'art. 420 *quater* c.p.p. (stante l'impossibilità di procedere a notifiche all'estero in un Paese belligerante, apparendo *prima facie* più appropriato il disposto di cui all'art. 420 *ter* c.p.p.), per poi ricorrere (ordinanza del **24/06/2020**) all'istituto della *sospensione del processo* ⁽¹⁾;

¹ Il punto di partenza per le operate riflessioni fu, in allora, rappresentato dalla sentenza CARIDI delle Sezioni Unite, nella quale – pur in diversa casistica – si è affermato il principio secondo il quale l'arresto dell'imputato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale *o per altra causa* comporta la cessazione dello stato di latitanza (**Sez. Un., n. 21035 del 26 marzo 2003, Caridi, Rv. 224134**).

Il Giudice di legittimità osservava, con l'interpretazione nomofilattica in questione, che il diritto dell'imputato alla autodifesa afferisce ad un diritto fondamentale, la cui possibilità di esercizio connota, indefettibilmente, il giusto processo, con la conseguenza che le norme che lo riguardano devono essere di stretta interpretazione. In tal senso – proseguiva ancora la Corte – depone il nuovo testo dell'art. 111 Cost., il quale, nello stabilire il principio del contraddittorio nella formazione della prova, ne avrebbe elevato a rango costituzionale la sua premessa logico-giuridica, ovvero il diritto dell'imputato ad essere presente al suo processo.

All'esito di una approfondita disamina del quadro della normativa nazionale e convenzionale, con particolare riferimento alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, già soffermatasi più volte sul tema del processo *in absentia* nei casi **COLOZZA**, **SOMOGYI** e **SEYDOVIC**, che hanno visto l'Italia soccombente, la Corte giungeva ad affermare che il sistema doveva ritenersi improntato ai seguenti principi: *a) la conoscenza di un legittimo impedimento preclude la*

- che durante il tempo della sospensione, questa Corte ha disposto – e reiterato periodicamente – le ricerche dell'imputato (recte: le verifiche di un suo rientro, volontario o meno, in Italia) con l'ausilio della Polizia Giudiziaria (*Questura di Milano– Divisione Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali – Sezione Antiterrorismo Internazionale*) che, accertato il permanere della irrintracciabilità sul territorio italiano (e la probabile stanzialità in territorio straniero), ha provveduto ad interpellarne i prossimi congiunti stabilmente residenti in Italia (segnatamente _____, zia materna, e _____ cugina: da ultimo vedi p.v. 17/07/2023);
- che dalle informazioni per tal modo raccolte "...si è appreso che costui si troverebbe tuttora ristretto presso non meglio specificato campo/prigione in Siria. Le informazioni relative all'imputato pervengono dai contatti intercorrenti tra _____ e « _____ e « _____ rispettivamente moglie e suocera di _____".

Tanto premesso nella ricostruzione dello *svolgimento del processo*, rilevata l'insussistenza dei presupposti per emettere una sentenza liberatoria (ex art. 129 c.p.p., pronunciabile in ogni fase e grado di giudizio) e preso atto delle eccezioni della Difesa tecnica volte a contrastare la legittimità di un processo *in absentia* (cui, in principalità, si è associata la Pubblica Accusa),

OSSERVA

quanto segue.

Le "ricerche" – obbligatoriamente sommarie e circoscritte a quanto appena sopra precisato – infruttuose per esito ed improduttive per finalità processuale perseguita, non sono comunque state né defatiganti né superflue giacché, attraverso di esse e, principalmente, del tenore delle (labilissime) informazioni in possesso delle persone più vicine all'imputato, si è potuto accertare:

- che _____ non è in realtà consapevole del procedimento penale iscritto a suo carico (sin dalla sua "fuga") né è mai stato messo a conoscenza della pendenza della fase processuale di merito, giacché – ferma una legittimità meramente formale delle notifiche (a mani del Difensore d'ufficio) – è da escludersi una sua conoscenza sostanziale: egli non sa di essere stato a suo tempo attinto da misura cautelare; ignora di essere stato rinviato a giudizio e di essere stato condannato in un primo grado di giudizio; non ha mai potuto prendere contatti diretti con il Difensore d'ufficio, né – viceversa – il Difensore ha potuto conoscerne sorte e luogo di permanenza (tanto d'aver rilevato la volontà dell'imputato di far rientro in Italia e porla a fondamento della propria istanza di legittimo impedimento, solo da notizie di stampa, tratte dalle c.d. *fonti aperte*);

dichiarazione di contumacia, e solo ove l'imputato impedito esplicitamente consenta che l'udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l'istituto dell'assenza, ai sensi dell'art. 420-quinquies, c.p.p.; b) costituisce legittimo impedimento la detenzione dell'imputato per altra causa anche nel caso in cui restasse inerte, ben potendo comunicare al giudice la sua condizione in tempo utile per consentirne la traduzione; c) per l'effetto di tali principi, la accertata presenza di un legittimo impedimento, del quale il giudice sia comunque reso edotto, in mancanza di qualsiasi dichiarazione di rinuncia, non sortisce alcun effetto abdicativo e, in mancanza di un atto di tal genere, la dichiarazione di contumacia è illegittimamente resa.

- che lo stesso verbale di *vane ricerche* (redatto, così si legge testualmente, a norma degli artt. 159 c.p.p. e 61 disp. att. c.p.p., il **29/04/2016**, ore 15,30, presso gli uffici della Sezione Antiterrorismo della D.I.G.O.S. di Milano) – risalente alla fase delle indagini preliminari – dà atto di ricerche compiute in luoghi ove era (ragionevolmente) certa la irrintracciabilità dell'imputato: ● *in Milano*,
● *primo piano, presso l'appartamento nella disponibilità dell'associazione*
● *comunità per l'accoglienza di minori in difficoltà – ultimo domicilio conosciuto*; ● *in* _____, *presso l'appartamento in cui è domiciliata la madre* _____ *nata in Marocco il* _____
● *in* _____ *(CN), via* _____ *n.* _____ *presso l'appartamento in cui risiede la zia materna,*
- che allo stato, alla luce della Riforma (detta “*Cartabia*”) di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, suppl. ord. n. 38/L), dette ricerche non sarebbero garanzia di corretta applicazione del 2° co. dell'art. 296 c.p.p., nella parte in cui dispone: *Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi;*
- che, in allora, siffatte ricerche – *recte*: la completezza delle medesime – dovevano essere scrutinate, quantomeno, alla luce degli insegnamenti espressi in **Cass. sez. Unite Penali, sentenza 27 marzo-7 maggio 2014, n. 18822** – cui com'è noto furono rimesse le seguenti questioni «1) *Se le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen., costituenti presupposto per la dichiarazione della latitanza, debbano necessariamente ricomprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, anche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dal comma quarto dell'art. 169 cod. proc. pen.*
2) *Se la cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto all'estero, avvenuto in relazione ad altro procedimento penale, implichi la illegittimità delle successive notifiche eseguite nelle forme prevista per l'imputato latitante dall'art. 165 cod. proc.»;*
- che, com'è noto, la S.C. aveva dato risposta **negativa** al primo quesito e **negativa** anche al secondo (epperò soltanto qualora la cessazione della latitanza non fosse stata portata a conoscenza del giudice procedente), fermo, tuttavia, il fatto che le ricerche dovevano essere – e dovevano risultare – esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare, in sede di adozione del *decreto di latitanza*, sia l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura custodiale per l'assenza di ulteriori elementi che consentano di pervenire al rintraccio dell'imputato, sia la volontarietà del ricercato di sottrarsi alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti ⁽²⁾;

² «La cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto avvenuto all'estero in relazione ad altro procedimento penale, non implica la illegittimità delle successive notificazioni eseguite nelle forme previste per l'imputato latitante dall'art. 165 c.p.p. qualora essa non sia stata portata a conoscenza del giudice procedente. È peraltro compito della polizia giudiziaria, cui spetta l'esecuzione delle ricerche della persona in stato di latitanza, di procedere alla costante verifica di tutte le informazioni desumibili, fra l'altro, dai sistemi informativi nazionali ed internazionali e di comunicare prontamente alla autorità giudiziaria procedente l'eventuale arresto avvenuto all'estero della persona ricercata».

- che nel decreto a suo tempo emesso nei confronti dell'«irreperibile» si indicavano – quali indici presuntivi di conoscenza – quelle captazioni telefoniche fra la zia, la predetta ed una amica di costei, nelle quali la prima confidava alla seconda “...di aver detto al nipote che la polizia nel corso dell'accesso finalizzato alla ricerca ha avuto modo dirle che «rischia 20 anni di galera», al che l'indagato...ha risposto che non sarebbe più tornato in Italia, e che se fosse tornato sarebbe stato solo per «farsi esplodere...”;
- che, giunti all'udienza preliminare, il giudice ha proceduto in assenza dell'imputato in forza dell'allora vigente ⁽³⁾ art. 420 bis 2° co. c.p.p. così formulato: *Salvo quanto previsto dall'articolo 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo...(...)*;
- che anche il primo Giudice ha proceduto in assenza dell'imputato, sulla scorta del primo ed unico decreto che dichiarava latitante;
- che le attuali risultanze *in actis* (comprehensive delle novità sopravvenute con i tentativi di notifica *a mani proprie*) si pongono ora in contrasto – *di fatto* – con la volontà espressa dall'imputato (del cui volersi deliberatamente por fuori dal circuito processuale, può quantomeno dubitarsi) ed altresì in contrasto – *di diritto* – con il principio affermato dal giudice di legittimità in coerenza con le indicazioni riveniente dalla Corte Europea, secondo cui, affinché un processo svoltosi *in assenza* possa considerarsi conforme all'art. 6 della Convenzione EDU è indispensabile che l'imputato ne abbia avuto una *conoscenza effettiva e non meramente formale*, cosicché si è ritenuto insufficiente che l'accusato sia stato informato dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico, dal momento che la consapevolezza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di *vocatio in iudicium* contenente l'indicazione dell'accusa formulata, nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio (Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, INNARO, Rv. 275716);
- che anche con la successiva sentenza Cass. SS.UU. n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, ISMAIL, Rv. 279420, le Sezioni Unite hanno escluso che gli *indici di conoscenza* indicati dall'art. 420-bis cod. proc. pen. possano considerarsi come *presunzioni*, dal momento che una tale interpretazione «...non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte EDU...»;
- che la proposta eccezione difensiva – di **declaratoria di nullità del decreto di latitanza** – non può considerarsi tardiva *tout court* (perché, in ipotesi, afferente a *nullità a regime intermedio* sicché sanata in quanto non dedotta entro la sentenza di prime cure), e ciò in forza di quell'orientamento di legittimità “...secondo cui l'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato, siccome fondata su decreto invalido, inficia la validità della citazione a giudizio che è da considerare *tamquam non esset* e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del

³ Ante riforma L. 23/06/2017 n. 103, in vigore dal 3/08/2017.

procedimento. E' quindi errata l'affermazione secondo cui, dichiarata la latitanza nella fase delle indagini preliminari, l'imputato avrebbe potuto eccepire la nullità delle notifiche in tal modo effettuate e l'invalidità, di conseguenza, del giudizio celebratosi in sua assenza, soltanto denunciando il decreto di latitanza emesso nella fase delle indagini nei termini dell'articolo 181 c.p.p., comma 2..." (Cass. pen. 10 settembre 2021 n. 33618);

- che, per portato logico e giuridico, dopo le pronunzie a SS.UU. fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen., la sola forma utile, ai fini di una conoscenza effettiva del processo e del corretto instaurarsi del rapporto processuale, è da ritenere la notifica a mani proprie, come previsto dall'art. 420-quater cod. proc. pen.;
- che l'unica ipotesi per procedere *in absentia*, senza che l'imputato abbia ricevuto la notifica a mani proprie e che vi sia la conoscenza effettiva della *vocatio in iudicium*, è la volontaria sottrazione «*alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento*», tratta da condotte positive non tipizzate e da accertarsi in fatto;
- che in conforme armonia con detti principi giurisprudenziali, la nuova formulazione dell'art. 420 bis precitato supera il sistema delle *presunzioni iuris tantum* ed ammette lo svolgimento di un processo in assenza solo quando siano disponibili (e valutabili) elementi concretamente idonei a dar certezza del fatto che l'imputato sia a conoscenza del processo (e delle imputazioni che ivi si discuteranno in contraddittorio) e che la sua mancata sua comparizione in udienza sia dovuta ad una sua volontaria e consapevole scelta, imponendo di distinguere tra due momenti rituali, entrambi inaggirabili: il momento della *regolarità della notifica* e quello relativo alle valutazioni sulla *procedibilità in assenza*;
- che, nella fattispecie, il tempo trascorso – e gli approfondimenti (tentati) – hanno dato certezza della totale inconsapevolezza dell'imputato sia dei provvedimenti cautelari sia dei provvedimenti giurisdizionali di merito, al contempo fornendo contezza che la novellata disciplina dell'*assenza in appello* (distinta fra imputato *appellante* e *non appellante*) non possa qui trovare applicazione;
- che i rimedi approntati dal codice di rito, una volta accertato che si è proceduto fuori dai limiti di legge per la declaratoria di assenza, variano per i diversi gradi di giudizio, risultando quello previsto per il presente (di II^o grado) la declaratoria di nullità della sentenza a norma dell'art. 604, 4^o co. c.p.p. (in relazione all'art. 179, 1^o co., ultima parte, e 180 c.p.p.) senza tema di contrasto con l'art. 89 D.Lgs. 10/10/2022 n. 150 (che presuppone il legittimo procedere *in absentia*, non viziato da nullità) ⁽⁴⁾,
- che la casistica qui in trattazione, involgente, per peculiarità, più istituti processuali, ⁽⁵⁾ costringe a risolvere la condizione di paralisi *sine die* in cui versa allo stato il

⁴ **Art. 89 Disposizioni transitorie in materia di assenza**

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato... (omissis)...

⁵ **1)** la sottoposizione ad una misura cautelare (mai eseguita e mai revocata, alla cui revoca si è, del resto, opposto il Procuratore Generale d'udienza); **2)** una manifestazione di

processo – altresì esclusa l'applicabilità dell'art. 420-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato da **Corte Cost. 26 ottobre 2023, sentenza n. 192** per difformità di fattispecie – a mezzo della regressione alla fase dell'udienza preliminare dove, stante il novellato art. 420 *quater* c.p.p., potrà essere pronunciata (in quanto unico giudice competente ad emetterla), la *sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato*, senza stasi processuali né pregiudizio per i diritti di difesa.


P.Q.M.

Visto l'art. 604, 4° co. e 605 c.p.p.

dichiara

la nullità della sentenza n. 2 del 13/04/2017 emessa dalla Corte di Assise di Milano e, prima ancora del decreto (ex art. 429 c.p.p.) che ha disposto il relativo giudizio nei confronti di _____ rinviando gli atti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano.
Milano, 10 gennaio 2024

Il Cons./Rel./Est.
Dott.ssa Franca ANELLI



Il Presidente
Dott.ssa Ivana CAPUTO



volontà dell'imputato di far rientro in Italia, già considerata dal primo Giudice – ai fini della commisurazione della pena (v. pag. 27) – ed oggi impossibile per cause indipendenti dalla sua volontà; **3) un assoluto, oggettivo, impedimento** dato da una restrizione della libertà personale assimilabile alla “cattura” per prigionia di guerra piuttosto che alla condizione giuridica di detenuto all'estero per altro titolo (cui potrebbe porsi rimedio con l'attivazione della procedura di estradizione); **4) un impedimento “permanente”**, non transeunte e di durata inaccertabile.